

***AMBITO TERRITORIALE C05
(Capofila Comune Marcianise)***

Provincia Caserta

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER
CITTADINI ADULTI CON DISABILITA'**

Ente Appaltante

Ambito Territoriale C05

Datore di Lavoro

Ente Appaltante

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LAVORO

(art. 26, comma 1 lett. b, D.Lgs 81/08 modificato dall'art. 32 della L. n. 98/2013.)

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08 modificato dall'art. 32 della L. n. 98/2013.)

SOGGETTI COINVOLTI

Committente	Ambito Territoriale C05 – Comune Capofila Marcianise
Indirizzo	Via Roma,1
recapiti tel	+39.0823.635111
C.F. - P. IVA	00237550611
FAX	+39.0823.635362
Referente Appalto	
Datore di Lavoro	Dott. Ing. Fulvio Tartaglione del Comune di Marcianise
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	ENTE LOCALE
Rappresentante dei lavoratori RLS	ENTE LOCALE
Medico Competente	ENTE LOCALE

AZIENDE ESTERNE INTERFERENTI

(da compilare dopo l'aggiudicazione della gara)

Azienda	
Indirizzo	
recapiti tel	
C.F. - P. IVA	
FAX	
Referente Appalto	
Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	
Rappresentante dei lavoratori RLS	
Medico Competente	
Addetti antincendio	
Addetti primo Soccorso	

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

DA CONSEGNARE PRIMA DELL'INIZIO DEL SERVIZIO

L'art 26 del D.Lgs. 81/08 cita: 1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:*

a) sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori ", ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.(1)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Per questo motivo, prima dell'inizio del servizio, se non già provveduto in precedenza, si richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore di lavoro appaltatore/prestatore d'opera) delle dichiarazioni e attestati elencate di seguito:

1. iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato;

2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

3. elenco delle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico per l'esecuzione del servizio;

4. la valutazione dei rischi relativamente ai lavori da svolgere;

5. il nominativo del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli Addetti alla gestione delle emergenze (con i relativi attestati di formazione).

6. elenco del personale che sarà in forza presso i siti sopra specificati con le relative caratteristiche, qualifiche professionali e posizione assicurativa presso l'INPS e l'INAIL

7. Esito della sorveglianza sanitaria.

Precisazioni:

1. ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all'aggiornamento di quanto sopra;

2. per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria, l'appaltatore/prestatore d'opera dichiara che sono stati e saranno, con la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione; Ai sensi del medesimo articolo, il datore di lavoro Committente: *b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: «3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELLA DITTA APPALTATRICE

Il datore di lavoro dell'azienda, ad integrazione di quanto l'azienda stessa assicura in separata documentazione, dichiara espressamente:

- di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi i DPI.
- che gli addetti sono stati specificatamente formati, informati ed addestrati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate e che, se necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari obbligatori in conformità agli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 modif. l'art. 32 della L.98/2013.
- che la propria azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D.lgs.81/2008), in particolare la valutazione dei rischi e gli atti correlati secondo la normativa vigente.
- che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel

presente documento.

OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto prevede lo svolgimento del Servizio integrato di manutenzione e gestione delle strade, pubblica illuminazione ecc.

LUOGHI DI LAVORO

Il servizio riguarda quanto in oggetto e potrà svolgersi anche presso gli edifici del Comune di Marcianise e degli altri Comuni appartenenti all'Ambito C05 (Comuni di Marcianise, Recale, San Marco Evangelista, Macerata Campania, Portico di Caserta, Capodrise)

I rischi da interferenza riguardano tutte le attività, i lavori e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di:

- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- la fornitura dei servizi e locali per i lavoratori;
- ecc.

DESCRIZIONE DELLE MODALITA' COORDINAMENTO E DELLE PERIODICITA' DELLE RIUNIONI

Il coordinamento svolto dai soggetti citati avviene tramite la predisposizione di regole e l'indicazione dei lavori/servizi da eseguire, sia nel momento di stesura e formulazione del contratto, sia nella valutazione tecnica e di sicurezza,

L'ufficializzazione del presente documento per l'illustrazione generale dei rischi specifici e delle modalità organizzative interne rappresenta un momento di rilievo ai fini della sicurezza da realizzarsi prima dell'inizio dei lavori mediante riunione preliminare presso la sede del committente.

Seguiranno, se necessario, incontri specifici, per la messa a punto di particolari interventi organizzativi, tra i responsabili incaricati, e i delegati dell'Amministrazione del Comune di Marcianise e della ditta appaltatrice.

I rapporti tra il Committente e l'impresa appaltatrice dovranno essere impostati sulla massima collaborazione; ogni eventuale necessità operativa dovrà essere preventivamente richiesta dall'Impresa appaltatrice al committente o suo incaricato (Preposto o RSPP) il quale provvederà a organizzare una riunione di coordinamento per stabilire una soluzione comunemente concordata.

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

Per Interferenza si intende circostanza in cui si verifica una sovrapposizione tra il personale della Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.

Nel caso dell'appalto per il servizio di cui sopra, si hanno interferenze fra gli addetti dell'impresa appaltatrice (.....), gli addetti della ditta Committente e il pubblico cittadino. La presente valutazione dovrà essere integrata, con le considerazioni e le integrazioni dell'organizzazione pubblica e i dati della ditta appaltatrice.

Le eventuali integrazioni del presente piano non costituiranno comunque incremento dei costi della sicurezza riconosciuti dal committente nell'appalto.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008.

In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio da interferenze analizzato (con una scala di gradualità di seguito elencata) e la sua Magnitudo (con una scala di gradualità di seguito elencata).

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata l'Entità del rischio, con gradualità:

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:

- norme legali nazionali ed internazionali;
- norme di buona tecnica;
- norme e orientamenti pubblicati;

Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
- combattere i rischi alla fonte;
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;
- adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando i rischi specifici generati dalla interferenza in esame.

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi da interferenza deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio (R) può essere definito come il prodotto della Probabilità (p) di accadimento per la Gravità del Danno (d):

$$R = p \times d$$

Utilizzando la check-list allegata al presente documento, si assegna un indice a ciascun rischio, utilizzando una scala a numeri crescenti in funzione della gravità del probabile evento.

Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità, la scala dell'entità del danno e la magnitudo del rischio evidenziato:

Scala delle Probabilità

p=1 Non sono noti episodi già verificatisi

p=2 l'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.

p=3 L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno

p=4 Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.

Scala dell'entità del Danno:

d=1 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

d=2 Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.

d=3 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

d=4 Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Magnitudo del rischio

Combinando le due scale in una matrice a base quattro si ottiene la Matrice Dei Rischi, nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.

Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

R > 8	azioni correttive indilazionabili
4<R<8	azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2<R<3	azioni correttive/migliorative da programmare nel breve/medio termine

MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto, la Ditta appaltatrice:

- deve concordare le tempistiche (es.: giorni e orari di accesso ai locali del Committente)
- onde evitare eventuali interferenze con l'attività del Committente;
- deve svolgere il proprio lavoro in sicurezza senza addurre danni a persone o a cose;
- dedicati alle emergenze;
- deve tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati e rifiuti;
- non sono permessi, se non autorizzati, stoccaggi presso luoghi non identificati dal Responsabile dei lavori, né di prodotti, né di attrezzature;
- per situazioni di allarme e/o emergenza in genere, il personale della ditta appaltatrice dovrà seguire le istruzioni del personale dipendente dell'ente.

Inoltre si comunica che:

- i servizi igienici utilizzabili dal personale dell'Appaltatore, previa autorizzazione, sono quelli riservati agli utenti, opportunamente segnalati e facilmente identificabili;
- negli uffici è disponibile un telefono per l'emergenza;
- all'interno dei locali del Committente le uscite di emergenza e i relativi percorsi sono chiaramente indicati come da normativa vigente e non devono essere ostacolati;
- per problematiche tecniche sono reperibili gli operatori tecnici del Committente (chiedere al personale presente in loco.);
- è fatto divieto di fumare e utilizzare fiamme libere;
- è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in prossimità delle aree della committenza;
- è fatto assoluto divieto al personale dipendente dell'appaltatore di utilizzare attrezzature ed utensili del Committente e viceversa (salvo autorizzazioni specifiche);
- è vietato a qualsiasi lavoratore presso il Committente assumere alcool in qualsiasi quantità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

Segnaletica di sicurezza

Committente ed Azienda Esterna

- Verrà predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.
- In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna dovrà dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.
- Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.
- verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;
- accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio;
- verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
- conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.
- Durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto l'impresa dovrà mantenere l'ordine e la pulizia nella zona in cui svolge le lavorazioni.
- Dovrà porre particolare attenzione per evitare danni di qualsiasi genere a persone o cose; nell'eventualità sarà ritenuta direttamente responsabile.
- Se per esigenze lavorative saranno create situazioni di pericolo l'impresa esecutrice dovrà procedere immediatamente alla loro segnalazione ovvero isolando la zona di interesse;
- Il personale dell'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento;
- Il personale della ditta appaltatrice avrà la disponibilità dei servizi igienico assistenziali delle strutture in cui andrà ad operare.

PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco.....**115**
- Ambulanza.....**118**
- Presidio Ospedaliero **0823 690662**
- Polizia Municipale..... **0823 635201**
- Carabinieri.....**113**

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

INTERFERENZE- RISCHI – MISURE DI PREVENZIONE

Essendo le attività di manutenzione ordinaria variabili e non prevedibili nella tipologia e nell'organizzazione, si rinvia la valutazione del rischio interferenza e le relative misure di prevenzione ai POS (Piani Operativi di Sicurezza), elaborati in via preventiva dall'azienda appaltatrice ed approvati dalla stazione appaltante.

COSTI DELLE SICUREZZA

Quantificazione degli Oneri per la Sicurezza

Ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008, che citano:

- *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
- *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

I costi della sicurezza, relativi ai soli rischi da interferenza, sono determinati dall'onere aggiuntivo delle riunioni di informazione e formazione per organizzare il coordinamento fra i lavoratori della scuola e della ditta appaltatrice.

La formazione deve riguardare i punti della gestione delle emergenze evidenziata ai punti, con riferimento alle prove di evacuazione ai nominativi degli addetti all'emergenza e al primo soccorso della scuola.

Considerata le dimensioni delle strutture e le persone coinvolte si ritiene sufficiente una riunione annuale di due ore per informare e formare il personale, in questo costo si ritiene compensata la paga oraria degli addetti, il materiale informativo e l'eventuale docente.

Ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 26 comma 5 come modificato dal D.Lgs 106/09 art 16 comma 4 il costo relativo alle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di

salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze delle lavorazioni non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/07, in allegato al contratto di appalto è riportata la stima dei costi relativi all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e la tutela e la salute dei lavoratori. I costi per la sicurezza sono stati determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti sono a carico del Committente quale proprietaria degli immobili. Restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

La seguente tabella è compilata identificando gli apprestamenti di sicurezza necessari all'effettuazione delle attività considerate interferenti tra Committente e Ditta Appaltatrice.

Di tali apprestamenti di sicurezza, non contemplati nella dotazione obbligatoria per la Ditta appaltatrice ma identificati unicamente per far fronte a rischi scaturiti dalle attività interferenti, dovranno essere esplicitati i costi a carico del Committente che ha in capo la responsabilità di garantire la cooperazione e il coordinamento.

TIPOLOGIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DOVUTI ALLE INTERFERENZE

DESCRIZIONE
DPI
Protezioni collettive (Segnaletica, Avvisatori acustici, Attrezzature di primo soccorso, Servizio di gestione delle emergenze)
Procedure
Sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Riunioni per coordinamento del DUVRI
Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori

- I costi per la sicurezza sono stati determinati in base alle misure preventive e protettive necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un'indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi similari a quelli individuati.
- I costi della sicurezza, compresi nel valore economico dell'appalto e pertanto riportato su tutti i documenti afferenti alla gara di appalto, non sono soggetti a ribasso e su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Impresa aggiudicataria.

Descrizione Costi (per tutta la durata del contratto)

- Riunione per redazione, integrazioni, attuabilità specifiche del DUVRI
 - Riunioni periodiche di coordinamento (informazione e formazione maestranze)
- Totale € € 500,00

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

CONCLUSIONI

L'Azienda committente dichiara, e l'Azienda appaltatrice conferma e sottoscrive, di aver:

- fornito all'impresa appaltatrice tutte le informazioni tecniche relative allo stato dei luoghi sede dei lavori e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente dove dovrà operare e sulle misure di sicurezza e di emergenza ivi adottate;
- fornito tutte le informazioni per evitare inutili rischi e per lavorare in sicurezza o consegnato le norme generali di sicurezza per contratti d'appalto e d'opera o data adeguata informazione circa la contemporanea presenza sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze di altre imprese appaltatrici e sui rischi specifici relativi.

Marcianise _____

Per il Committente

Per la Ditta Appaltatrice

VERBALE DI SOPRALLUOGO E DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(D.Lgs 81/2008 art. 26 comma 2 modificato dall'art. 32 della L. n. 98/2013)

Alla sottoscrizione del presente documento i firmatari attestano di aver effettuato ricognizione dei luoghi di lavoro, rilevandone la situazione ed i rischi.

Dichiarano inoltre di cooperare per evitare i rischi connessi alla compresenza, anche con eventuali, altri appaltatori.

La firma degli interessati attesta quanto sopra dichiarato ed impegna le relative aziende.

Marcianise _____

Per il Committente

Per la Ditta Appaltatrice
